

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 81

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI MAURO, LOMBARDI RICCARDO, VASSALLI, ARIOSTO, BRANDI,
GUERRINI GIORGIO**

Presentata il 18 giugno 1968

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati commessi in occasione delle agitazioni studentesche e sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso delle agitazioni studentesche di questo ultimo periodo si sono verificati incidenti per i quali è stata iniziata l'azione penale.

La Direzione del Partito socialista unificato che, con le prime proteste del mondo universitario, aveva rilevato « la grave situazione di disagio esistente nelle università, le ansie e le inquietudini delle giovani generazioni, tale da suscitare attento esame, sensibilità e comprensione », nella riunione del 29 maggio 1968 ha proposto che per i reati commessi in occasione delle agitazioni studentesche e sindacali fosse emanata l'amnistia.

Se infatti gli incidenti sono stati di natura limitata in rapporto alla vastità delle agitazioni, è tuttavia certo che dalla dimensione iniziale, di necessario adeguamento delle strutture universitarie allo sviluppo scientifico e tecnologico, le agitazioni stesse hanno espresso una volontà di profondo rinnovamento della società attuale, di superamento delle vecchie strutture dello Stato, degli interessi di alcune ristrette categorie ed anche dei ritardi della classe politica.

Il fenomeno non ha interessato soltanto l'Italia ma ha avuto espressione in vari paesi, anche dell'Est europeo: generale è la necessità di superare la sfasatura tra evoluzione sociale e trasformazione delle strutture, di garantire un sempre maggiore impegno demo-

cratico di tutte le componenti della comunità universitaria e del lavoro al servizio della intera società.

Non hanno pertanto fondamento le riserve che hanno in taluni casi accompagnato proposte di amnistia delle quali si contestava il fondamento o si sottolineava l'eccessiva frequenza.

In questo caso l'amnistia viene proposta in piena aderenza a quella che ne è la riconosciuta funzione: di mezzo cioè di pacificazione, di intervento su fatti previsti dalla legge come reato e dei quali viene riconosciuta una obiettiva ragione politica.

L'amnistia riguarda infatti soltanto coloro che abbiano commesso reati in occasione delle agitazioni sindacali e universitarie.

Nella proposta non sono indicati limiti relativi ai soggetti o alla specie dei reati o alle sanzioni: per la conoscenza che ormai si ha dei fatti in questione, non risultano reati particolarmente gravi né, salvo rare eccezioni, vi sono state coinvolte persone esterne al mondo sindacale o universitario.

L'articolo 2 determina le condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia, secondo le norme del codice penale e degli ultimi decreti, mentre l'articolo 3 stabilisce il termine di efficacia dei benefici che, a solennizzare l'anniversario della proclamazione della Repubblica, è fissato nel 2 giugno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati commessi in occasione di agitazioni studentesche e sindacali.

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a 18 mesi, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione alla data dell'applicazione dell'amnistia o delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

ART. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 2 giugno 1968.